



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
BRESCIA**

~ IL PROCURATORE GENERALE ~

Prot. 2434 /2021 U.

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova

Al Signor Presidente delle Camere Penali di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova

Ai Signori Responsabili

Segreteria Penale
Esecuzioni Penale
SEDE

Oggetto: Specificazione dell'utilizzo delle caselle di posta elettronica certificata assegnate alla Procura Generale di Brescia per il deposito con valore legale di atti, documenti ed istanze comunque denominati ai sensi dell'art. 24 comma 4 D.L. n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2000.

Con provvedimento del 9 novembre 2000, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici, il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia ha dato applicazione all'art. 24, comma 4 del D.L. n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2000 in materia di semplificazione delle attività di deposito, con valore legale, di atti, documenti ed istanze nel perdurare dell'emergenza pandemica da Covid 19, tuttora in atto.

Con il citato provvedimento sono state assegnate a questa Procura Generale della Repubblica di Brescia due caselle PEC e segnatamente:

- 1) depositoattipenali.pg.brescia@giustiziacert.it



2) depositoattipenali2.pg.brescia@giustiziacert.it

In data 24.11.2020 è stato stipulato tra questa Procura Generale e la Corte di Appello di Brescia un Protocollo d'intesa per la gestione del processo penale cartolare di appello (All. 1) che è stato trasmesso con nota di data 26.11.2020 ai Signori Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e delle Camere Penali del Distretto perché contenente indicazioni circa le caselle di posta elettronica certificata da utilizzare da parte dei Difensori nei rapporti con la Corte di Appello e la Procura Generale per le comunicazioni di atti, documenti e istanze comunque denominati ai sensi dell'art. 24 D.L. n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2000 (All. 2).

Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nell'attività di ricezione, smistamento e trattazione di tali atti, documenti e istanze, appare ora necessario precisare, anche in forza dell'esperienza sin qui maturata, quali tipi di atti, documenti e istanze possano essere depositati con valenza legale su ciascuna delle due sopra citate caselle PEC assegnate a questa Procura Generale.

Si comunica pertanto che a far data da oggi:

- la casella PEC depositoattipenali.pg.brescia@giustiziacert.it sarà associata alla **Segreteria Penale Dibattimento** e vi potranno quindi essere depositati esclusivamente atti, documenti ed istanze connessi al dibattimento penale di appello;
- la casella PEC depositoattipenali2.pg.brescia@giustiziacert.it sarà invece associata alla **Segreteria dell'Esecuzione Penale** e vi potranno quindi essere depositati esclusivamente atti, documenti ed istanze connessi alla fase della esecuzione della pena.


Nel raccomandare il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra fornite per vedersi riconosciuto valore legale al deposito di tali atti, documenti e istanze comunque denominati, si ricorda, altresì, di osservare scrupolosamente i requisiti digitali previsti dall'art. 3 del citato provvedimento del DGSIA - che per comodità pure si allega (All. 3) - per il formato dell'atto da depositare, le modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico, le tipologie di firme ammesse e la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione.

La presente nota, di cui si chiede la maggiore possibile diffusione, sarà altresì pubblicata sul sito internet di questa Procura Generale.

L'occasione mi è gradita per rivolgere Loro i miei migliori saluti.

Brescia, 22 giugno 2021

IL PROCURATORE GENERALE
Guido RISPOLI





Corte di Appello di Brescia
Procura Generale della Repubblica di
Brescia

Il Presidente della Corte di Appello di Brescia e il Procuratore Generale di Brescia;

PREMESSO CHE

- in data 28/10/2020 è stato pubblicato il decreto-legge numero 137 (Gazzetta Ufficiale numero 269 del 28/10/2020) che prevede nuove regole di deposito e trasmissione di atti, documenti e istanze relative a procedimenti penali in corso;

- in data 09/11/2020 è stato pubblicato il decreto-legge numero 149 (Gazzetta Ufficiale numero 279 del 09/11/2020). Gli articoli 23 e 24 di tale decreto legge introducono una serie di adempimenti procedurali da effettuare obbligatoriamente mediante l'utilizzo di sistemi digitali;

- in data 9 novembre 2020 è stato pubblicato anche il decreto a firma del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (attuativo del decreto-legge numero 137/2020) che stabilisce le modalità tecniche di invio dei documenti analogici tramite PEC. Esso individua anche le caselle di PEC in uso alla Procura Generale di Brescia attraverso le quali possono esclusivamente essere inviati e/o ricevuti i documenti aventi rilievo processuale con valore legale;

- Il decreto a firma del direttore generale DGSIA di cui al punto precedente indica le caselle di PEC per la Corte di Appello di Brescia in materia penale per quanto riguarda le comunicazioni aventi valore legale.

- il decreto-legge 149/2020 stabilisce l'obbligo per il Pubblico Ministero, compreso il Procuratore Generale, di:

1. richiedere per iscritto, a pena di decadenza, l'eventuale discussione orale del processo entro il 15° giorno precedente l'udienza;
2. presentare conclusioni scritte per i processi di cui è titolare, conclusioni che devono essere depositate 10 giorni prima dell'udienza;
3. trasmettere alla Corte di Appello i propri atti esclusivamente tramite l'uso della PEC dedicata e ricevere esclusivamente, attraverso PEC, gli atti e le comunicazioni provenienti dalla Corte di Appello e/o dai soggetti abilitati.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a partire dal 24/11/2020, giusta il disposto del comma 6 dell'articolo 23 del decreto-legge 149/20.

- Al fine di consentire la più efficace e proficua organizzazione del lavoro dei rispettivi uffici, di razionalizzare l'uso delle trasmissioni digitali anche da parte del personale

amministrativo e dei difensori nonché di dare forma esecutiva ai precetti normativi di carattere generale;

CONVENGONO

1. UTILIZZO DELLE PEC INDICATE DAL DECRETO DIRIGENZIALE DGSIA DEL 9 NOVEMBRE 2020

- la Corte di Appello dedicherà la casella di posta elettronica depositoattipenali3.ca.brescia@giustiziacert.it alla trasmissione di tutti gli atti e le richieste provenienti dalla Procura Generale concernenti il presente Accordo.

- La Procura Generale dedicherà in via esclusiva la casella di posta elettronica certificata depositoattipenali.pg.brescia@giustiziacert.it

- per le comunicazioni con la Corte d'appello e gli altri uffici giudiziari;
- per le comunicazioni di atti, istanze e documenti da parte dei difensori e degli altri soggetti autorizzati;

- considerato che il deposito telematico non è consentito e non ha alcun valore legale se effettuato a indirizzi di posta elettronica, ordinaria o certificata, in uso presso gli uffici giudiziari, diversi da quelli sopra indicati stante il chiaro disposto dell'articolo 24 comma 6° decreto legge numero 137/2020, non si terrà conto a nessun fine processuale dell'eventuale invio di posta elettronica a indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati.

2. GESTIONE DELLE UDIENZE

- Al fine di consentire ai magistrati della Procura Generale di poter esercitare compiutamente le valutazioni di competenza in ordine alle richieste di discussione orale o al deposito delle proprie conclusioni scritte, la Corte di Appello si impegna a depositare presso la segreteria della Procura Generale l'elenco dei procedimenti chiamati a ciascuna udienza, corredato dai fascicoli dei singoli procedimenti, almeno 30 giorni antecedenti la data di ciascuna udienza.

Per la trasmissione del ruolo di udienza si considera equivalente al deposito la trasmissione mediante i canali già in uso dalla cancelleria o mediante la PEC individuata dal presente Protocollo di intesa.

La Corte d'Appello si impegna a trasmettere tempestivamente alla Procura Generale, al più tardi entro il giorno successivo, le richieste di discussione orale formulate dai difensori ai sensi del comma 4 dell'art. 23 D.L. 149/2020.

Con riferimento a ciascuna udienza la Procura Generale invierà le richieste di trattazione orale alla Corte d'Appello, a mezzo della PEC dedicata, in singoli file .pdf contenenti l'indicazione di ciascun procedimento di cui si richiede la discussione orale.

Sempre con riferimento a ciascuna udienza, la Procura Generale invierà le proprie conclusioni scritte alla Corte d'Appello tramite la PEC dedicata, in singoli file .pdf.

Le conclusioni, oltre alla motivazione e alle richieste, dovranno riportare i seguenti elementi:

- generalità imputato/i
- sezione della corte di appello

- data dell'udienza;
- numero di registro della corte d'appello;


In caso di blocco o mal funzionamento dei sistemi digitali, si provvederà al deposito cartaceo nella cancelleria/segreteria degli atti provenienti da due uffici giudiziari, in ossequio alle disposizioni vigenti per i registri digitali.

Brescia il 24 NOV 2020

Il Presidente della Corte di Appello

Il Procuratore Generale della Repubblica

Claudio Castelli



Guido Rispoli



Si comunichi:

al Consiglio Superiore della Magistratura

al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia

ai signori Magistrati della Corte di Appello e della Procura generale;

ai signori Dirigenti amministrativi della Corte di Appello e della Procura generale affinché ne sia data diffusione alle cancellerie/segreterie interessate

Ai signori RID del distretto di Brescia





All. 2

**CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
BRESCIA**

N. 6225/2020 Prot. C.A.

Brescia, il 26.11.2020

N. 3544/2020 Prot. P.G.

Ai SIGNORI PRESIDENTI degli ORDINI degli AVVOCATI di

BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

Ai SIGNORI PRESIDENTI delle CAMERE PENALI di

BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra la Corte di Appello e la Procura Generale di Brescia per la gestione del processo penale cartolare di appello di cui al D.L. n. 149/2020

Trasmettiamo per opportuna conoscenza il Protocollo d'intesa di cui all'oggetto sottoscritto in data 24 novembre 2020.

Evidenziamo che per quanto concerne la Corte di Appello la casella di posta elettronica indicata nel detto Protocollo viene dedicata esclusivamente per la trasmissione di tutti gli atti e di tutte le richieste provenienti dalla Procura Generale.

Con separata nota della Corte di Appello verranno viceversa indicate le caselle di posta elettronica della Corte dedicate, sempre nell'ambito del processo penale cartolare di appello, alle interlocuzioni con l'Avvocatura.

Per quanto concerne la Procura Generale, invece, la casella di posta elettronica indicata nel detto Protocollo è dedicata anche alle comunicazioni di atti, istanze e documenti da parte dei Difensori. In tale


contesto si chiede che i Difensori che, come previsto dal comma 4 dell'art. 23 del D.L. n. 149/2020, presentino alla cancelleria della Corte di Appello richiesta di discussione orale ovvero di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza, trasmettano tale richiesta a titolo di cortesia contemporaneamente anche alla Procura Generale sulla indicata casella di posta elettronica così da permettere alla Procura Generale di avere la conoscenza più tempestiva possibile di tali richieste e di evitare la formulazione di conclusioni scritte in processi che si discuteranno oralmente.

Ringraziando per l'attenzione l'occasione ci è gradita per inviare i nostri migliori saluti

Il Presidente della Corte d'Appello
Claudio Castelli



Il Procuratore Generale della Repubblica
Guido Rispoli



All. 3



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24";

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

pag. 1 di 3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - IL DG, DGG07, DIR. 11/2020, 0010791, 11

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2

(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:

- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- Corti di Appello;
- Procure Generali presso la Corte di Appello;
- Tribunali;
- Procure della Repubblica presso il Tribunale;
- Tribunali per i Minorenni;
- Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
- Giudici di Pace

ART. 3

(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF;
 - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

